



COMUNE DI LEINI

Città Metropolitana di Torino

C.A.P. 10040

P.zza Vittorio Emanuele II, n° 1

Tel. 011/99.86.331

C.F. – P.I. 01777400019

E-mail: protocollo@comune.leini.to.it - PEC: comune.leini.to@cert.legalmail.it

SETTORE TECNICO

LL.PP. - Manutenzioni - Patrimonio
Edilizia Privata - Urbanistica – Ambiente

CAPITOLATO SPECIALE

**SERVIZIO DI RICOVERO, MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI ABBANDONATI O
RANDAGI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI LEINI, AI SENSI DELL'ART. 50
COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. 36/2023.
PERIODO 01.01.2026 – 31.12.2028**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina l'istituzione e il mantenimento in esercizio di un servizio pubblico di cattura e un apposito canile per la temporanea custodia e osservazione sanitaria degli animali catturati, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, e nello specifico:

Servizio di cattura e custodia (Canile Sanitario)

- Cattura di cani randagi, vaganti, feriti, sequestrati nel territorio comunale.
- Servizio garantito 24h su 24, 365 giorni l'anno, con tempestivo intervento su chiamata di Polizia Locale o Forze dell'Ordine.
- Custodia presso struttura autorizzata ai sensi della L.R. 34/1993.
- Osservazione sanitaria, identificazione con microchip, iscrizione all'anagrafe canina.
- Assistenza veterinaria, alimentazione, pulizia e disinfezione dei locali.
- Ricerca del proprietario e restituzione, ove possibile.
- Consegna in affidamento a persone o associazioni in caso di mancato ricongiungimento.

Servizio di Canile Rifugio

- Ricovero successivo alla fase sanitaria per i cani non reclamati.
- Mantenimento, profilassi, sterilizzazione, alimentazione e assistenza veterinaria continuativa.
- Promozione delle adozioni, gestione sportello pubblico presso il rifugio.
- Registrazione, aggiornamento delle schede sanitarie, gestione decessi e comunicazioni ASL.

Servizio di recupero gatti feriti

- Recupero e trasporto di gatti feriti verso struttura idonea per le prime cure.
- Intervento garantito 24h/365 giorni.
- Mezzi e personale qualificato, dotati di attrezzature adeguate.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le principali prestazioni oggetto dell'appalto sono il ricovero e custodia dei cani provenienti dal territorio comunale di Leini, in numero non predeterminabile in quanto correlato ai recuperi effettuati ed alle necessità della stazione appaltante.

La struttura di accoglienza, di proprietà o in piena e documentata disponibilità, deve essere idonea ed appositamente attrezzata come canile rifugio, regolarmente autorizzata ed adeguatamente organizzata con disponibilità di box nel rispetto dei requisiti minimi previsti dalle normative vigenti.

Il servizio dovrà essere assicurato per tutti i giorni, festivi compresi.

Trascorso il periodo di 10 giorni, gli animali che non siano stati rivendicati dai proprietari (a cui verranno accollate le spese di cattura e assistenza) e che non siano stati ceduti a privati cittadini, potranno essere trasferiti nei box collettivi come previsto dalla Legge vigente.

Per la cattura e custodia sino ai 10 giorni compresi, le relative spese saranno pagate al gestore del canile direttamente dal proprietario.

I cani verranno consegnati, previo accordo, da persona espressamente autorizzata dal Comune medesimo per il servizio di cattura nel territorio e dovranno essere schedati con fotografia e iscritti nell'apposito registro.

La consegna sarà subordinata alla disponibilità di accoglienza della struttura.

I casi di ricoveri eccezionali per quantità e/o problematiche presentate verranno valutati e concordati singolarmente di volta in volta.

Cani in prima accoglienza identificati con microchip

Per i cani in prima accoglienza recuperati vaganti che dalla verifica, da effettuare entro il giorno successivo all'ingresso, risultano identificati con microchip, dovrà essere data comunicazione al competente ufficio del Comune di Leini e la struttura di accoglienza dovrà contattare il proprietario, il quale dovrà provvedere al ritiro. L'appaltatore riconsegnerà l'animale al legittimo proprietario o suo incaricato previa verifica dell'avvenuto rimborso spese a carico del proprietario medesimo, salvo diversa comunicazione comunale.

Cani in prima accoglienza senza microchip

Ai cani in prima accoglienza, risultati privi di microchip dalla verifica, da effettuare entro il giorno successivo all'ingresso e da comunicare al competente Ufficio comunale, dovranno essere eseguiti, oltre alla visita veterinaria generale, il test delle feci ed i trattamenti contro i parassiti intestinali e le vaccinazioni necessarie, nonché applicato da medico veterinario abilitato il microchip. Al Comune di Leini dovrà essere trasmessa la documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, in carico all'appaltatore, nel registro informatizzato regionale dei canili. In caso di reclamo da parte del legittimo proprietario, il cane ricoverato e non identificato non potrà uscire dalla struttura prima dell'avvenuta identificazione con microchip.

I cani dovranno anche testati per la filariosi cardiopolmonare, per la leishmaniosi e per eventuali nuovi accertamenti disposti da nuove disposizioni sanitarie.

I cani risultati positivi al test filaria o leishmaniosi dovranno essere sottoposti al necessario trattamento farmacologico.

Cani derivanti da rinuncia di privati alla proprietà

Per quanto riguarda i cani derivanti da rinuncia di privati alla proprietà, la pratica verrà istruita dal competente ufficio del Comune di Leini che prenderà contatti con la struttura per concordare il trasferimento presso di essa a decorrere dal quale le spese saranno a carico del proprietario fino a nuova adozione, con le modalità della prima accoglienza se il cane non è provvisto di libretto sanitario o non è stato aggiornato annualmente.

ART. 3 - OBBLIGHI GENERALI PER L'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà tenere presso la struttura tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui il cane diventasse pericoloso per le persone o per gli altri animali, anche se da tempo ricoverato presso la struttura dell'appaltatore, dovrà essere informato il Comune per gli opportuni provvedimenti, comprovando la circostanza con apposito certificato veterinario attestante la pericolosità.

Ai soggetti in ricovero di prima accoglienza e custodia permanente presso la struttura, che resteranno di proprietà del Comune conferente, devono essere assicurati il mantenimento in misura quotidiana congrua alle esigenze ed in ambiente igienicamente conforme alle vigenti normative, le normali cure e l'assistenza veterinaria quale: chemiopprofilassi per la filaria, sverminazione ad ampio spettro, richiamo annuale delle vaccinazioni, trattamenti preventivi antiparassitari, interventi di natura medica e chirurgica e quant'altro si rendesse necessario dopo il ricovero presso la struttura.

Le visite e le cure mediche dovranno essere effettuate da medici veterinari abilitati messi a disposizione dall'appaltatore ed ogni cane dovrà essere provvisto di libretto sanitario con i dati identificativi (nome, razza, colore mantello, data di nascita presunta, microchip), aggiornato con le vaccinazioni effettuate, le cure e gli interventi eseguiti dei quali deve essere conservata la relativa documentazione possibilmente anche fotografica.

Il personale alle dirette dipendenze addetto al servizio di cui al presente appalto ed i volontari dovranno essere formati e preparati, dovranno mantenere un comportamento corretto e civile all'altezza di un servizio di pubblico interesse.

La struttura ed i mezzi dell'appaltatore dovranno rispettare la normativa vigente in materia. L'appaltatore dovrà assicurare la collaborazione per iniziative che favoriscano la pratica delle adozioni anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione o pubblicitarie senza alcun addebito al Comune di Leini.

Il Comune di Leini potrà disporre, a mezzo di un proprio incaricato, visite periodiche allo scopo di accertare le effettive presenze e lo stato di salute e di benessere degli animali. I cani conferiti ospitati presso la struttura, potranno essere affidati a persone che si dimostreranno idonee ad insindacabile giudizio dei responsabili della struttura.

L'appaltatore dovrà tenere rapporti con i proprietari e/o con i possibili adottanti ai fini della consegna dei cani custoditi nella struttura, previo espletamento delle formalità sanitarie ed amministrative.

L'appaltatore è tenuto a collaborare con gli Enti territoriali competenti al fine di coordinare le azioni di controllo, applicazione delle sanzioni e aggiornamento dell'anagrafe canina.

In caso di inosservanza anche di singoli obblighi derivanti dall'appalto, previa diffida ad adempiere entro un termine opportunamente fissato, entrambe le parti si riservano la facoltà di risolvere per inadempimento dell'altra parte il presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento di danni. Il Comune di Leini prende atto che non sarà possibile ascrivere il rifiuto al ritiro dei cani da parte della struttura come inadempienza contrattuale, in quanto il presente contratto è subordinato alla disponibilità dell'appaltatore al ritiro e al ricovero e custodia dei cani.

All'appaltatore è fatto obbligo di trasmettere bimestralmente l'elenco dei cani del territorio di Leini presenti in canile e comunque in concomitanza alla presentazione delle fatture. La ditta dovrà altresì aver cura di pubblicizzare con manifesti, avvisi, articoli sulla stampa locale la presenza del servizio di accalappiamento con il relativo indirizzo e numero telefonico del Corpo di Polizia Municipale a cui rivolgersi e la possibilità di avere in affidamento gratuito i cani accalappiati.

Decessi

L'appaltatore non assumerà alcuna responsabilità per i decessi di soggetti affetti da gravi malattie o per cause non dipendenti dalla propria volontà. Ogni decesso dovrà essere comunicato al Comune e documentato con regolare certificato veterinario che ne attesti le cause.

L'appaltatore dovrà provvedere allo smaltimento delle carcasse dei cani deceduti presso la struttura, in osservanza della normativa sanitaria vigente in materia di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e solo dopo aver fatto redigere il certificato veterinario che ne accerti le cause. La relativa spesa sarà a carico dell'Appaltatore.

ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto avranno la decorrenza dal 01.01.2026 e scadenza al 31.12.2028 per la durata di 36 mesi, con facoltà di rinnovo a discrezione della stazione appaltante per la durata di anni 2 (due). In assenza di rinnovo, l'appaltatore è tenuto a proseguire il servizio anche dopo la scadenza del contratto in attesa dell'espletamento della nuova procedura e comunque non oltre sei mesi alle medesime condizioni.

Resta salva la facoltà del Comune di Leini di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto a fronte di nuove forme organizzative e di gestione del servizio oggetto dell'appalto, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere salvo il riconoscimento delle prestazioni già effettuate.

ART. 5 - CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

L'importo complessivo dell'appalto, della durata di 36 mesi con decorrenza dal 01.01.2026 e scadenza al 31.12.2028, è stimato a base d'asta in € 20.491,80 oltre IVA 22% annui, per un totale complessivo di € 61.475,40 oltre IVA 22%, escluso eventuale rinnovo, in base alle spese degli ultimi anni, soggetto a ribasso.

Nell'importo sopra indicato sono altresì compresi:

- a) attrezzature e quant'altro necessario alla cattura
- b) mezzo necessario al trasporto dell'animale presso il canile
- c) disinfestazione dei mezzi
- d) prelievo del cane sul luogo richiesto
- e) spese derivanti per vitto e custodia
- f) spese veterinarie (somministrazione vermifugo, vaccinazioni, filariosi, inserimento microchip)
- g) reperibilità 24h.

Il canone comprende inoltre:

- a) la custodia dei gattini con età inferiore a mesi due feriti o malati;
- b) l'identificazione dei soggetti non microcippati, ad eccezione dei sequestri;
- c) la profilassi vaccinale ed antiparassitaria per i cani non identificati con microchip.

Il calcolo dell'importo mensilmente dovuto dovrà essere effettuato sulla base di una distinta dalla quale dovranno risultare i ricoveri effettuati, gli affidamenti disposti, i decessi, le presenze effettive, le eventuali spese veterinarie straordinarie e le spese per smaltimento carcasse sostenute.

Gli importi per l'espletamento dei servizi verranno liquidati sulla base delle effettive prestazioni rese con riferimento ai prezzi al netto del ribasso offerto.

ART. 6 - MODIFICHE AL CONTRATTO

Si applica in ogni caso l'Art. 120 "Modifica dei contratti in corso di esecuzione" del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici".

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento del canone annuale avverrà in forma rateale previa presentazione di fattura emessa bimestralmente accompagnata da idoneo rendiconto relativo alle catture effettuate e al mantenimento dei cani delle precedenti catture. Il pagamento avrà luogo nei successivi trenta giorni dal ricevimento, a condizione che diano esito positivo i controlli sulla regolarità contributiva e tutti gli altri controlli previsti per legge per i pagamenti delle P.A. La Società è vincolata ad assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. La Società si obbliga altresì a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii..

Si procederà al pagamento a seguito della verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore tramite modello DURC.

Separatamente e prima dell'emissione delle singole fatture, l'appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Leini il report delle attività svolte nel periodo: numero cani custoditi a inizio e fine mese, numero affidamenti, numero decessi, interventi sanitari straordinari.

Fattura elettronica: Il codice univoco del Comune di Leini destinatario delle fatture elettroniche è UF4Z2G.

La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'ufficio destinatario della pubblica amministrazione debitrice comporta lo scarto della fattura e pertanto il mancato pagamento della stessa.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto e quindi di risoluzione di diritto dello stesso, è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

In particolare, l'appaltatore dovrà:

1. comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle operazioni economiche di cui al presente contratto entro sette giorni dalla loro accensione o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
2. indicare in ogni transazione posta in essere il numero del Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito dal Comune di Leini.

ART. 9 - INADEMPIENZE

Il Comune di Leini si riserva di risolvere anticipatamente il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'appaltatore, come ogni azione od omissione che causi gravi danni all'immagine del Comune o inadempienze agli obblighi previsti dal contratto o dalla normativa vigente.

Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto concedendo un congruo termine di almeno 30 (trenta) giorni per adempiere agli obblighi contrattuali. Trascorso tale termine senza che l'appaltatore abbia provveduto, il Comune di Leini potrà procedere alla revoca immediata dell'affidamento senza obbligo di risarcimento di danni o indennità di sorta se non gli oneri derivanti dalla liquidazione delle spese fino alla data dell'efficacia della risoluzione del contratto.

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO

Il Comune di Leini si riserva la facoltà, ai sensi dell'Art. n. 1373 del Codice Civile, di recedere in qualsiasi momento, con preavviso massimo di 1 (un) mese, ancor prima della scadenza naturale dello stesso, nel caso in cui non ritenga più valido e necessario il servizio, o vengano a cessare le esigenze pubbliche che hanno determinato la scelta di attivare il servizio nel territorio comunale. Il recesso comunale in nessun caso darà luogo al riconoscimento, a favore dell'aggiudicatario, di qualsiasi corrispettivo avente natura di indennizzo e di risarcimento ed il Comune di Leini sarà tenuto al solo pagamento delle prestazioni effettuate fino al momento dell'esercizio del diritto di recesso unilaterale.

ART. 11 - VIGILANZA SULLA GESTIONE

Fatte salve le competenze dell'ASL in materia di sanità veterinaria, il Comune di Leini, tramite i singoli soggetti preposti alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, procederà a verificare che le attività siano svolte nel rispetto delle norme e del contratto, anche effettuando controlli senza preavviso all'appaltatore.

ART. 12 - PENALITÀ

Qualora si verificassero inadempimenti segnalati dai competenti organi di controllo o infrazioni alle prescrizioni disposte, fatta salva l'applicazione di sanzioni previste dalle normative vigenti, il Comune di Leini applicherà penali, per ogni violazione riscontrata, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 a seconda della gravità.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni gravi:

- mancata pulizia dei box e somministrazione di cibo e acqua giornaliera;
- ogni azione od omissione che causi lo stato di malattia o danno fisico fino al decesso;
- maltrattamenti dei cani in custodia;
- inadempienze in materia di contratti di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro; - richieste economiche ai privati non previste dal capitolato; - mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono per violazioni di modesta gravità la mancata e/o tardiva tenuta e/o trasmissione dei dati.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui sopra verranno contestati all'appaltatore per iscritto tramite PEC dal Responsabile del Servizio preposto all'esecuzione del contratto al quale l'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dall'avvenuto ricevimento. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate e il Comune provvederà a recuperare l'importo sulla fattura del mese in cui si è verificato il disservizio. Nel caso di gravi e/o ripetute violazioni tali da compromettere il buon andamento del servizio, il Comune di Leini potrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto da comunicare tramite PEC, fatta salva l'azione per i danni derivati al Comune dall'anticipata risoluzione del contratto.

ART. 13 - CESSIONE E SUBAPPALTO SERVIZIO

È vietato il subappalto o la cessione a terzi anche di parte del servizio, fatta eccezione per le prestazioni sanitarie da affidare a veterinario abilitato alla professione e lo smaltimento delle carcasse.

ART. 14 - POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore risponderà, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi natura, a persone e/o cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività connesse all'appalto, che dovessero occorrere all'utenza, al proprio personale o a terzi, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Al riguardo l'appaltatore si obbliga a stipulare (o ad integrare eventuale contratto esistente) ed a mantenere pienamente valida ed efficace, per tutta la durata dell'appalto, una polizza di

assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (RCT) e, se presenti, verso i prestatori d'opera (RCO).

ART. 15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune di Leini, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai fini di cui sopra il Comune di Leini acquisirà, ai sensi dell'Art. 16-bis, comma 10 della L. n. 2 del 28.01.2009, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

ART. 16 - PRIVACY

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", i dati personali dell'appaltatore saranno conservati nelle banche dati del Comune di Leini quale titolare del trattamento, per finalità istituzionali, per il quale si assicura il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distribuzione ed accessi non autorizzati.

ART. 17 - CONTRATTI

L'affidamento dell'incarico verrà confermato mediante stipula di contratto sulla piattaforma e-procurement Appalti&Contratti Maggioli, che consente di acquistare i beni ed i servizi necessari alle Pubbliche Amministrazioni in maniera rapida e trasparente, nel pieno rispetto del principio di concorrenzialità. Tutti i documenti allegati alla presente manifestazione costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto che si perfezionerà tra le parti a seguito dell'aggiudicazione e dell'accettazione dell'offerta.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Il personale e i collaboratori dell'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, dovranno osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Leini, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 25.06.2021, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 pubblicato sul Sito internet istituzionale al seguente indirizzo web <https://www.comune.leini.to.it/amministrazione/organi-governo/codice-disciplinare-codice-condotta>. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento costituisce causa di risoluzione o decadenza del contratto d'appalto.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16ter del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i., di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Pertanto "i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Inoltre, ai fini applicativi della suddetta norma, l'Art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 precisa che "...sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico."

ART. 19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del contratto o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta esclusivamente al Foro avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa di ogni altro Foro.

ART. 20 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle seguenti normative:

- **Legge Regionale 9 aprile 2024, n. 16**
Promozione del benessere degli animali da compagnia e prevenzione del randagismo
- **Legge Regionale 26 luglio 1993, n. 34**
Tutela e controllo degli animali da affezione
- **Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18**
Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata
- **Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 9**
Modifiche alla L.R. 18/2004 in materia di anagrafe canina
- **Legge Regionale 4 novembre 2009, n. 27**
Disciplina del rapporto persone–cani
- **Legge Regionale 18 febbraio 2010, n. 11**
Norme in materia di pet therapy e attività assistite con animali (IAA)
- **Regolamento Regionale 11 novembre 1993, n. 2**
Attuazione della L.R. 34/1993 – Requisiti igienico-sanitari delle strutture di ricovero, gestione degli animali, modalità di cattura e trasporto
- **Regolamento Regionale 7 maggio 2024, n. 5 (5/R)**
Attuazione della L.R. 11/2010 sulla pet therapy